

Le norme Ue e nazionali. L'Europa ha dettato una serie di misure di semplificazione per la gestione della fatturazione

Stop a tappe al formato cartaceo

Il prossimo giugno parte gradualmente l'obbligo della sola versione informatica per la Pa

PAGINA A CURA DI
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

La fatturazione elettronica - unitamente all'identità digitale e all'attuazione della nuova anagrafe della popolazione residente - costituisce una delle priorità individuate dal Governo per dare attuazione all'Agenda digitale. Quando si parla di fattura elettronica ci si riferisce non solo a quella diretta a certificare le operazioni intercorse tra privati ma anche a quella che dovrà essere obbligatoriamente emessa in tale forma dai fornitori di pubbliche amministrazioni. Siamo in una fase di profonda evoluzione nella gestione delle tecnologie dell'informazione, caratterizzata da una forte e decisa spinta verso l'introduzione di misure di semplificazione. Non è un caso se il principio che guida il legislatore, nella maggior parte delle scelte, è quello della neutralità tecnologica: si guarda infatti con maggior favore ai processi che sovrintendono la produzione, lo scambio e la conservazione di documenti informatici più che agli strumenti tecnici che possono essere utilizzati.

Più in generale, la fattura costituisce il documento fondamentale negli scambi tra operatori commerciali e tra questi e i consumatori finali. Al fine di velocizzare gli scambi commerciali, ridurre i costi operativi per gli utenti e gli oneri amministrativi a carico delle autorità, assicurando a queste ultime la disponibilità di uno strumento di lotta all'evasione e di contrasto alle frodi soprattutto nella forma delle "frodi carosello", la Commissione europea ha individuato e disciplinato nel tempo la fattura elettronica, semplificandone anche l'utilizzo.

La fatturazione elettronica non è altro infatti che il processo automatizzato di emissione, invio, ricezione ed elaborazione dei dati delle fatture per via elettronica. Costituisce infatti uno dei passaggi in cui si struttura la

rete dei processi aziendali e delle procedure, comunemente indicate come ciclo attivo (ordine-incasso) dal punto di vista del fornitore, e ciclo passivo (acquisto-pagamento) dal punto di vista dell'acquirente.

Con la direttiva comunitaria 2010/45/Ue del Consiglio, recepita in Italia dal 1° gennaio 2013 dalla legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013), è stata dettata una serie di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalità di emissione, gestione e conservazione della fattura elettronica, modificando quanto a suo tempo prescritto con la direttiva 2001/115/Ce (recepita in Italia dal Dlgs 52/2004). L'adeguamento alla normativa comunitaria è stato realizzato intervenendo direttamente nel corpo del Dpr 633/1972 (Testo unico Iva) in par-

ticolare agli articoli 21 e 39. È stata per tale via riformulata la definizione di fattura elettronica che va intesa come la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico. La fattura - si ricorda - a prescindere dal suo formato analogico o elettronico, si ritiene emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Le novelle comunitarie si pongono nel solco tracciato dalla Ue con la strategia Europa 2020 - Agenda digitale europea di cui alla COM(2010) 2020 della Commissione europea del 3 marzo 2010. Tra le sette iniziative faro promosse per realizzare l'Agenda digitale europea, un posto di rilievo è quello rivestito dallo sviluppo delle tecnologie informatiche dedicate, tra l'altro, alla semplificazione e alla riduzione degli oneri per la realizzazione del mercato interno. L'auspicio della Commissione europea è proprio quello di rendere, entro il 2020, la fatturazione elettronica il principale modo di fatturazione tra privati creando le condizioni giuste per una sua ampia diffusione.

Fondamentali novità sono state introdotte anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni: tra gli obiettivi perseguiti dall'Unione vi è la realizzazione del passaggio a una Pa senza carta. In questo senso con la risoluzione del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo, il Parlamento europeo ha chiesto di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica negli appalti pubblici entro il 2016. In Italia la fatturazione elettronica obbligatoria verso le Pa è già realtà con la pubblicazione del Dm 55/2013 che ha fissato al prossimo 6 giugno 2014 l'avvio a regime - per una prima serie di istituzioni - dell'obbligo di ricevere solo ed esclusivamente fatture elettroniche in formato xml con sottoscrizione digitale.

Il riepilogo delle regole

B2B

Le caratteristiche della fattura elettronica B2B dal 1° gennaio 2013 (articolo 21, Dpr 633/1972)

FINALITÀ	Risparmi. Riduzione dei costi per le imprese Efficienza. Crescita dell'efficienza delle imprese
REQUISITI FATTURA	Autenticità dell'origine. Prova dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura: garanzia fornita, ad esempio, con emissione con firma elettronica avanzata, trasmissione Edi o controlli di gestione idonei Integrità del contenuto. Nessuna modifica dal momento dell'emissione a quello di conservazione Leggibilità nel tempo. A prescindere dal formato originale con cui la fattura è stata emessa e conservata
STRUMENTI	Controlli di gestione. Piste di controllo affidabili con collegamento inequivocabile tra tutti i documenti del ciclo di fatturazione (da accordi commerciali a pagamento a fattura conservata a norma) Firma elettronica qualificata o digitale. Non più richiesto il riferimento temporale Trasmissione Edi. Modalità di trasferimento di dati commerciali e amministrativi tra sistemi informatici, funzionante grazie a un preaccordo tra le parti per definire una struttura condivisa dei messaggi

VERSO LA PA

Caratteristiche e decorrenza dell'obbligo della fattura elettronica verso la Pa (Dm 55/2013)

FINALITÀ	Semplificazione. Facilitare fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili Sviluppo. Diffusione della fattura elettronica anche nelle relazioni tra imprese
DECORRENZA	Dal 6 dicembre 2013. Sdi disponibile alle amministrazioni che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche. Dal 6 giugno 2014. Obbligo nei confronti di ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale di cui all'elenco Istat Dal 6 giugno 2015. Obbligo per le altre amministrazioni pubbliche
OPERATORI ECONOMICI/ FORNITORI	Obbligo. Emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico Clienti. Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, ed enti pubblici nazionali Oggetto. Fatture anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili
PA STATALI ed ENTI	Divieti. Accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Procedere a pagamenti, anche parziali, sino a invio in forma elettronica
MODALITÀ DI TRASMISSIONE	Sistema di interscambio (istituito presso ministero Economia e Finanze anche avvalendosi di proprie strutture societarie). Spc (Sistema pubblico di connettività); Pec (Posta elettronica certificata); altre forme di trasmissione (Web, Web services e Ftp)
FORMATO FATTURA	Formato Xml. Fattura sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale


PROPOSTE DEL SOLE



UN MANUALE PER ORIENTARSI

Una guida completa sulla fattura elettronica, con un focus per le operazioni con la Pa e un capitolo sulla firma digitale. Altri approfondimenti sul sito dedicato. In edicola con Il Sole 24 Ore a 9,90 euro in più e su shopping24

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La «tenuta» dei documenti fiscali

Le regole fissate dal Dm 23 gennaio 2004

